



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ
A TEMPO PARZIALE DI COLLABORAZIONE STUDENTESCA**

Emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 426/2023 Prot. n. 84258 del 24/03/2023

Entrata in vigore: 11 aprile 2023

ARTICOLO 1 - FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	1
ARTICOLO 2 - FINANZIAMENTO E DESCRIZIONE DELLA COLLABORAZIONE	1
ARTICOLO 3 - TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ	2
ARTICOLO 4 - BANDO.....	3
ARTICOLO 5 - CASI DI ESCLUSIONE E INCOMPATIBILITÀ.....	3
ARTICOLO 6 - ELABORAZIONE DELLA GRADUATORIA.....	3
ARTICOLO 7 - ASSEGNAZIONE ALLE STRUTTURE	4
ARTICOLO 8 - CAUSE DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE.....	5
ARTICOLO 9 - DIRITTI E DOVERI DI STUDENTI E STUDENTESSE.....	6
ARTICOLO 10 - OBBLIGHI DEL REFERENTE DI STRUTTURA	6
ARTICOLO 11 - CONTROLLI E SANZIONI.....	7
ARTICOLO 12 - NORME DI RINVIO ED ENTRATA IN VIGORE	8

Articolo 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. In attuazione dell'art. 11 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 ss.mm.ii il presente Regolamento disciplina le attività a tempo parziale di studentesse e studenti connesse ai servizi erogati dall'Università degli Studi di Ferrara. Sono esclusi i servizi connessi alle attività di docenza e allo svolgimento degli esami, e tutte le attività che prevedano l'assunzione di responsabilità amministrative.
2. Tutti i termini al maschile nel presente Regolamento, devono intendersi anche come riferiti al corrispondente termine di genere femminile.

Articolo 2 - Finanziamento e descrizione della collaborazione

1. Il Consiglio di Amministrazione determina annualmente, in sede di definizione del bilancio di previsione, l'entità dei finanziamenti, nei limiti delle risorse disponibili, da destinare allo svolgimento delle collaborazioni studentesche.

2. Il corrispettivo orario erogato per l'attività svolta da studenti e studentesse è esente da imposte e il relativo importo è stabilito nel Bando delle agevolazioni e della contribuzione studentesca dell'anno accademico di riferimento, in base all'entità del finanziamento di cui al comma precedente, rapportato alle esigenze delle strutture di Ateneo.
3. Per ogni anno accademico può essere svolta una sola attività di collaborazione, per un periodo massimo stabilito nel Bando indicato al precedente comma.
4. Le prestazioni richieste per le collaborazioni non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, non danno comunque luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale, né danno luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.
5. La copertura assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile è garantita dalle assicurazioni stipulate dall'Ateneo.
6. L'inizio della collaborazione deve avvenire entro la data di approvazione della graduatoria definitiva dell'anno accademico successivo.
7. Chi è iscritto ad un corso di laurea interateneo deve presentare domanda di collaborazione alla sede amministrativa, indicando eventualmente l'Ateneo consorziato presso il quale intende svolgere l'attività di collaborazione, fatto salvo la presenza di specifici accordi tra gli Atenei.

Articolo 3 - Tipologie di attività

1. Ogni anno le strutture universitarie possono richiedere un numero di collaboratori e collaboratrici con l'obiettivo di migliorare la qualità complessiva dei servizi erogati.
2. Le attività relative alle collaborazioni rientrano nelle seguenti tipologie:
 - a) assistenza ai servizi bibliotecari,
 - b) assistenza ai servizi di portineria,
 - c) assistenza e supporto all'attività amministrativa,
 - d) assistenza e supporto alla gestione di laboratori ed aule multimediali.
3. La collaborazione deve essere svolta negli spazi utilizzati dall'Ateneo per l'erogazione dei propri servizi e in luoghi, anche esterni, preventivamente autorizzati per lo svolgimento delle attività previste, sotto il diretto coordinamento del personale dipendente dell'Ateneo.
4. I compiti assegnati non possono comportare responsabilità amministrativa o contabile e devono configurarsi come aggiuntivi o integrativi delle mansioni istituzionalmente svolte dal personale dipendente dell'Ateneo.

Articolo 4 - Bando

1. Ogni anno accademico il Bando delle agevolazioni e della contribuzione studentesca, pubblicato con Decreto Rettorale, stabilisce:
 - a) il numero massimo di ore di collaborazione che ogni studente o studentessa può svolgere;
 - b) i requisiti per candidarsi;
 - c) i criteri di valutazione;
 - d) le modalità e le scadenze per presentare le relative domande di partecipazione.

Articolo 5 - Casi di esclusione e incompatibilità

1. L'attività a tempo parziale di collaborazione studentesca non può essere effettuata da chi:
 - a) è iscritto da più di un anno oltre la durata normale del proprio corso. Il computo degli anni di iscrizione inizia dal primo anno di immatricolazione nel sistema universitario nazionale (in caso di trasferimento o passaggio),
 - b) è iscritto con durata diversa dalla normale,
 - c) ha ottenuto il beneficio per il medesimo anno accademico,
 - d) è stato escluso dalla concessione di benefici per tutto il corso degli studi in base a quanto previsto dall'art. 10 "Controllo della veridicità delle dichiarazioni" del decreto legislativo 68/2012 ss.mm.ii.
2. Non è possibile svolgere contemporaneamente attività a tempo parziale di collaborazione studentesca e attività di tutorato. Le due attività, se relative allo stesso anno accademico, possono essere svolte in periodi differenti.

Articolo 6 - Elaborazione della graduatoria

1. La graduatoria viene elaborata in base a criteri di merito e reddito, previsti ogni anno accademico nel Bando delle agevolazioni e della contribuzione studentesca, di cui all'articolo 4.
2. La graduatoria provvisoria è approvata con Decreto Rettorale e pubblicata sul sito web di Ateneo e costituisce, ad ogni effetto, notifica agli interessati.
3. Avverso la graduatoria provvisoria è possibile presentare ricorso in base alle modalità e nei termini indicati nel Bando delle agevolazioni e della contribuzione studentesca di riferimento.
4. Decorso il termine per la presentazione dei ricorsi è elaborata la graduatoria definitiva,

approvata con Decreto Rettorale e pubblicata all'Albo online di Ateneo.

5. La graduatoria definitiva è valida fino al momento in cui è approvata la graduatoria definitiva relativa all'anno accademico successivo.

Articolo 7 - Assegnazione alle strutture

1. Le strutture di Ateneo interessate ad avvalersi della collaborazione degli idonei in graduatoria definitiva, devono richiedere uno o più studenti o studentesse all'ufficio competente alla gestione dell'attività a tempo parziale delle collaborazioni studentesche, indicando le proprie necessità.
2. L'ufficio competente effettua la ricerca, rispettando l'ordine di graduatoria.
3. Ciascuna struttura può scegliere i collaboratori più idonei conciliando le proprie esigenze ed il rispetto dell'ordine di graduatoria.
4. Chi viene assegnato ad una struttura deve concludere la propria collaborazione presso la medesima struttura entro e non oltre 10 mesi dall'inizio della stessa. I casi particolari sono valutati dal Responsabile dell'ufficio competente alla gestione delle attività a tempo parziale di collaborazione studentesca, sentito il parere della persona Responsabile della struttura assegnataria.
5. Le ore di assenza dal servizio di collaborazione, anche se debitamente giustificate, non sono retribuite.
6. In caso di interruzione della collaborazione per comprovati motivi di salute, è possibile completare l'attività successivamente al periodo di malattia, fatte salve le sopravvenute esigenze della struttura di assegnazione.
7. La collaborazione può essere preceduta, ove necessario, da un breve periodo di formazione, inerente all'attività da svolgere, compresa nel monte ore complessivo.
8. L'assegnazione alla struttura è ufficializzata con l'atto di impegno, compilato dal referente della struttura richiedente la collaborazione e dallo studente o dalla studentessa interessato/a. L'atto di impegno riporta:
 - a) oggetto della collaborazione e nome della struttura di assegnazione;
 - b) nome del referente della struttura;
 - c) clausola di risoluzione unilaterale del rapporto, per gravi motivi o per inadempienza dell'assegnatario/a;
 - d) l'espressa menzione che la collaborazione non si configura come rapporto di lavoro

- subordinato e che essa non potrà essere riconosciuta ai fini di pubblici concorsi;
- e) l'espressa menzione che il corrispettivo è esente da imposte;
 - f) l'espressa menzione della copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi;
 - g) impegno dello studente o della studentessa alla riservatezza delle informazioni e notizie apprese nello svolgimento delle attività di collaborazione ai sensi di Legge;
 - h) orario giornaliero e settimanale indicativo dello svolgimento dell'attività di collaborazione.
9. Il corrispettivo è erogato in unica soluzione, al termine della collaborazione previa comunicazione che il referente della struttura di assegnazione deve inviare all'ufficio competente alla gestione delle attività a tempo parziale di collaborazione studentesca.

Articolo 8 - Cause di risoluzione del rapporto di collaborazione

1. L'Ateneo può porre termine alla collaborazione corrispondendo il compenso relativo all'attività effettivamente prestata. Null'altro sarà dovuto a qualsiasi titolo allo studente.
2. Le principali cause che possono dar luogo alla risoluzione della collaborazione sono:
 - a) reiterata assenza dal servizio senza motivazione scritta e documentata, o in assenza di preventivo accordo con il referente della struttura di assegnazione,
 - b) ripetute assenze per malattia superiori a cinque giorni consecutivi, senza apposita certificazione medica,
 - c) cessazione a qualsiasi titolo della carriera universitaria (trasferimento ad altro ateneo, conseguimento del titolo, rinuncia agli studi, decadenza),
 - d) sanzioni disciplinari superiori all'ammonizione,
 - e) applicazione di provvedimenti sanzionatori a seguito di verifiche effettuate ai sensi del comma 3 dell'art. 10 "Controllo della veridicità delle dichiarazioni" del decreto legislativo 68/2012 ss.mm.ii..
3. Per casi particolari i referenti delle strutture possono presentare eventuali contestazioni, motivate, all'ufficio competente alla gestione dell'attività a tempo parziale delle collaborazioni studentesche, al fine di chiedere il sollevamento dall'incarico dello studente o della studentessa.
4. In caso di mancata risoluzione della controversia, il Responsabile dell'Ufficio competente alla gestione dell'attività a tempo parziale delle collaborazioni studentesche, sentito anche

lo studente o la studentessa, sottopone il caso alla valutazione della Commissione di Garanzia che dovrà esprimersi.

Articolo 9 - Diritti e doveri di studenti e studentesse

1. Lo studente ha il diritto:
 - a) a prestare la propria attività di collaborazione presso la struttura alla quale è stato/a assegnato/a,
 - b) alla liquidazione del compenso in funzione delle ore svolte per un massimo stabilito ogni anno nel Bando delle agevolazioni e della contribuzione studentesca di riferimento.
2. Lo studente chiamato a prestare l'attività di collaborazione a tempo parziale è tenuto a:
 - a) concordare con il referente della struttura di assegnazione i modi e i tempi di svolgimento della collaborazione che devono essere compatibili con le esigenze funzionali della struttura,
 - b) attenersi alle modalità di svolgimento della collaborazione concordati nonché alle direttive del referente della struttura cui compete il coordinamento dell'attività collaborativa,
 - c) avere cura delle risorse materiali destinate alle funzioni istituzionali dell'Università, preservandone la funzionalità ed il decoro,
 - d) concorrere ad un'efficiente utilizzo delle risorse messe a disposizione e ad un'efficace erogazione dei servizi cui è assegnato,
 - e) comunicare tempestivamente la propria assenza dalla struttura nella quale svolge l'attività di collaborazione dandone adeguata giustificazione,
 - f) rispettare la riservatezza sulle informazioni e notizie apprese, anche se casualmente, nello svolgimento delle attività di collaborazione in base alla normativa vigente,
 - g) rispettare quanto previsto nel Codice Etico e nel Codice di comportamento-dell'Ateneo.
3. L'accertato mancato rispetto, nell'ambito del contraddittorio, anche di uno solo dei predetti obblighi, comporta la risoluzione del rapporto di collaborazione oltre alle eventuali sanzioni disciplinare prevista dalla normativa e dai regolamenti vigenti.

Articolo 10 - Obblighi del referente di struttura

1. Il referente della struttura assegnataria della collaborazione deve:
 - a) individuare, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa e dal presente Regolamento, le attività richieste per la collaborazione studentesca,

- b) concordare con l'interessato i modi e i tempi della collaborazione, che devono essere compatibili con le esigenze della struttura e degli interessati,
- c) assicurare che la collaborazione si svolga per un numero di ore giornaliere non superiori a quanto richiesto per il personale strutturato dell'Ateneo,
- d) assicurare che durante l'attività di collaborazione il personale strutturato dell'Ateneo sia presente,
- e) assicurare che l'attività di collaborazione si concluda entro i termini previsti dal presente Regolamento;
- f) coordinare l'attività prestata affinché sia svolta in termini di efficacia ed efficienza,
- g) comunicare all'ufficio competente la conclusione della collaborazione,
- h) accertare e comunicare tempestivamente all'ufficio competente alla gestione dell'attività a tempo parziale di collaborazione studentesca, l'eventuale violazione dei doveri di cui all'art. 9 del presente Regolamento,
- i) verificare che durante le ore di collaborazione siano svolte esclusivamente le mansioni assegnate. Non è possibile svolgere altro tipo di attività durante l'orario in cui si svolge la collaborazione,
- j) rispettare lo studente o la studentessa, come richiesto dalla comune appartenenza all'istituzione e come disciplinato dal Codice Etico e nel Codice di comportamento dell'Ateneo.

Articolo 11 - Controlli e sanzioni

1. Sono effettuati i controlli sulla veridicità delle autocertificazioni presentate per la partecipazione al Bando di cui all'art. 4 del presente Regolamento, in base agli articoli 46, 47 e 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" ss.mm.ii.
2. La collaborazione viene revocata nel caso in cui siano state presentate dichiarazioni non veritiere ai fini dell'assegnazione della collaborazione.
3. Ulteriori sanzioni disciplinari possono essere demandate alla Commissione di Garanzia, ai sensi dei Regolamenti di Ateneo, che potrà stabilire l'applicazione della sanzione amministrativa in base alla normativa vigente, nonché delle norme civili e penali per i fatti costituenti reato.

Articolo 12 - Norme di rinvio ed entrata in vigore

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia.
2. Il presente Regolamento, emanato con Decreto Rettorale, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo di Ateneo ed è contestualmente disponibile sul sito web istituzionale.